



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 26 Settembre 2023

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 26 settembre 2023
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Rivalutazione partecipazioni sociali: versamento della sola prima rata
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Il ravvedimento dei versamenti omessi guarda all'originaria scadenza
di Francesco Paolo Fabbri

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La residenza Convenzionale prevale su quella interna
di Ennio Vial

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: i dubbi sui prelievi dei lavoratori autonomi
di Gianfranco Antico

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Regolarizzazione cripto-attività: rischio od opportunità?
di Angelo Ginex



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 26 settembre 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari

The banner features the Euroconference logo at the top left, followed by the text "Master di 5 incontri" and "L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO". At the bottom right is a blue button labeled "SCOPRI DI PIÙ". The background shows a laptop displaying a presentation slide and a hand writing in a notebook.

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.



CASI OPERATIVI

Rivalutazione partecipazioni sociali: versamento della sola prima rata

di Euroconference Centro Studi Tributari



The advertisement features a blue header bar with the text "NUOVA EDIZIONE 2023/2024". Below this, on the left, is a circular image showing hands typing on a laptop keyboard against a blurred background of a city skyline. In the center, there's a blue square icon with the letters "MB". To the right of the icon, the text "Master Breve" is written in white, followed by "365 giorni di formazione in abbonamento" in a smaller font. At the bottom, a blue button-like shape contains the text "Scopri le novità della nuova edizione >".

Una persona fisica a fine ottobre 2022 affida l'incarico di predisporre una perizia asseverata di rivalutazione quote a seguito di stipula di un compromesso per cedere l'intera partecipazione di maggioranza da lui possedute in una Srl entro il 30 marzo 2023, a professionista abilitato.

A novembre 2022, entro la scadenza prevista, versa la prima rata dell'imposta sostitutiva.

La parte acquirente in data 3 aprile 2023 comunica di non voler più procedere con l'acquisto.

Si chiede se ci sono modalità, quali ad esempio la variazione del codice tributo, per non perdere l'intero importo versato, senza la successiva indicazione nel quadro RT, e soprattutto se ci sono soluzioni per evitare l'iscrizione a ruolo delle successive 2 rate per il mancato versamento dell'imposta sostitutiva, anche perché a seguito del mancato avveramento della cessione quote, la Srl verrà posta in liquidazione.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SUEVOLUTION...**](#)





ADEMPIMENTO IN PRATICA

Il ravvedimento dei versamenti omessi guarda all'originaria scadenza

di Francesco Paolo Fabbri

Master di specializzazione

Diritto Tributario Base

Scopri di più

La “campagna dichiarativa 2023”, ossia quella relativa ai **modelli Redditi per il periodo d’imposta 2022**, è stata contraddistinta da notevoli malumori riguardanti la **mancata ulteriore proroga** rispetto a quella che è stata accordata, ai c.d. **soggetti ISA**, con lo spostamento dei versamenti al **20.7.2023**. Si ricorda, infatti, che la L. 87/2023, di conversione del “Decreto Omnibus” (D.L. 51/2023), ha dato la possibilità di beneficiare del **differimento del termine di pagamento** delle imposte dovute a **saldo** per il **2022** e a titolo di **primo acconto** per il **2023**, ai contribuenti che esercitano attività soggette alla presentazione dei modelli ISA, compresi quelli che applicano il regime forfettario o che partecipano a società di persone. Nello specifico, per tali soggetti, i termini di versamento delle imposte risultano essere stati i seguenti:

- **20.07.2023**, in luogo del precedente 30.6.2023, **senza alcuna maggiorazione**;
- **31.07.2023** (in quanto il giorno 30 cade di domenica), con l’aggiunta di 30 giorni rispetto alla medesima scadenza iniziale di fine giugno, con la **maggiorazione dello 0,40%**.

In simile contesto ha poi avuto luogo un lungo dibattito, in cui sono intervenuti diversi soggetti (anche istituzionali) afferenti all’ambito professionale, in merito all’eventualità di prevedere, come già successo negli anni precedenti, un’**ulteriore dilazione**. Dilazione che avrebbe riguardato i richiamati **versamenti maggiorati dello 0,4%**, portandoli in ipotesi al **20.8** (in realtà 21.8, in quanto il giorno 20 cade di domenica); anche se pare, ad oggi, definitivamente chiaro che **simile proroga non è stata né verrà concessa**.

A questo punto, considerato il gran numero di contribuenti che attendevano l’auspicato rimando al 20.8, per coloro che abbiano commesso **irregolarità** nell’**adempiere** a quanto dovuto per le **imposte** correlate al **modello Redditi 2023**, si pone la questione della **correzione spontanea** di tali irregolarità, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Tema rispetto al quale, tuttavia, occorre fare **attenzione** a quanto affermato in passato dalla **prassi amministrativa**.



Si può, quindi, prendere in considerazione la [circolare n. 27/E/2013](#), che ha esaminato alcune casistiche riconducibili agli “**Errati versamenti da parte dei contribuenti**”. In particolare, al paragrafo 1 (rubricato Insufficiente versamento dell’imposta e della maggiorazione nel “termine lungo) del citato documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha affermato, coerentemente con quanto già chiarito in passato ([circolare n. 192/E/1998](#), paragrafo 1.1), che se il contribuente ha versato una **minore imposta**, rispetto a quella **effettivamente dovuta**, come **calcolata nel termine maggiorato di 30 giorni**, tale versamento **non è da considerarsi tardivo**, in senso stretto, bensì semplicemente **insufficiente**. Ne consegue che la **sanzione** di cui all’[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), pari al **30% dell’importo non versato**, dovrà essere calcolata sulla **differenza** tra:

- quanto è stato **versato nel termine lungo**, e
- quanto **dovuto** in termini di **imposta** con la citata **maggiorazione dello 0,4%**.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, non è necessario, difatti, capire se il contribuente abbia versato la **sola imposta**, senza invece versare la maggiorazione, oppure se abbia eseguito un **versamento proporzionalmente insufficiente**; questo perché non si possono distinguere i due importi, che vengono nella sostanza adempiuti con lo **stesso codice tributo**, con l’effetto che il **versamento debba considerarsi nel suo complesso insufficiente**.

Diversa considerazione deve essere sollevata, invece, per i soggetti che hanno **del tutto omesso i versamenti (a prescindere dalla scadenza del 20.8 o del 31.7)**: in merito all’individuazione del **dies a quo** dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate afferma che il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute è la **“data naturale di scadenza”** ([circolare n. 27/E/2013](#) paragrafo 2 rubricato “efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti”). Per questo motivo, con riguardo ai **modelli Redditi 2023**, non potrà che farsi riferimento al **20.7.2023, sia per il saldo del 2022 che per il primo acconto relativo al 2023**.

Simile presa di posizione, particolarmente **rigida**, rileva proprio nelle situazioni in cui gli operatori economici interessati **non abbiano effettivamente versato nulla** entro la **fine del mese di luglio, confidando di poter** profittare della tanto auspicata, ma mai ufficializzata, ulteriore proroga al 20.8.2023 (con maggiorazione dello 0,4%). Secondo quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria, tali soggetti potranno senz’altro procedere con la **regolarizzazione spontanea**, ma **senza** poter tenere in considerazione quest’ultimo **termine dilazionato di 30 giorni**. Riassumendo, quindi:

1. qualora un contribuente abbia versato **almeno un euro** per saldo e acconto **entro il 31.7.2023** sarà possibile **ravvedere la restante parte** del dovuto con **importo maggiorato del citato 0,4%**, riferendosi a quest’ultima data ai fini delle diverse “finestre temporali” per le riduzioni sanzionatorie, di cui all’[articolo 1, D.Lgs. 472/1997](#) ;
2. se, invece, è **mancato il pagamento delle imposte**, anche in minima parte, occorrerà **fare riferimento**:



- alla **data (prorogata) del 20.7.2023** per il calcolo della **penalità ridotta** da ravvedimento;
- all'ammontare del **saldo 2022** e del **primo acconto 2023**, così come determinati **senza alcuna maggiorazione**.

Esempio

TOTALE DOVUTO AL VERSATO ENTRO I 20.7.2023		RAVVEDIMENTO			
	TERMINI	DATA REGOLARIZZAZIONE	RIDUZIONE SANZIONE	IMPORTO DA VERSARE (SOLA IMPOSTA)	
1.000 euro	100 euro	18.10.2023 (entro 90 giorni)	1/9	900 euro	
2.000 euro	0	19.7.2024 (entro un anno)	1/8	2.000 euro	

TOTALE DOVUTO AL VERSATO ENTRO I 31.7.2023 (+0,4%)		RAVVEDIMENTO			
	TERMINI	DATA REGOLARIZZAZIONE	RIDUZIONE SANZIONE	IMPORTO DA VERSARE (SOLA IMPOSTA)	
1.004 euro	100 euro	28.10.2023 (entro 90 giorni dal 31.7.2023)	1/9	904 euro	
2.008 euro	0	19.7.2024 (entro un anno dal 20.7.2023)	1/8	2.000 euro	



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La residenza Convenzionale prevale su quella interna

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Residenza fiscale delle persone fisiche e delle società

Focus sui regimi agevolati per gli impatriati

Scopri di più



La [circolare n. 25/E/2023](#) ha fornito una serie di chiarimenti in tema di residenza fiscale, smart working e lavoratori frontalieri. In questa sede ci soffermeremo su un principio, invero non nuovo, ma opportunamente ribadito nel citato documento di prassi. *Si verum est quod nemo dubitat* che la **Convenzione contro le doppie imposizioni prevalga sulla normativa interna**, analoga conclusione era talora, quanto meno ad avviso di taluni, più nebulosa in tema di residenza fiscale.

In buona sostanza, talvolta era insorto l'erroneo convincimento secondo cui la residenza, determinata in base al criterio dell'iscrizione anagrafica dell'[articolo 2 Tuir](#), sarebbe risultato **non superabile dal dettato convenzionale**.

Questo convincimento **trovava giustificazione** da una lettura, invero di norma superficiale, di **alcune sentenze della Cassazione**. Non sono mancati i casi in cui il contribuente, rimasto iscritto all'anagrafe della popolazione residente, volesse essere considerato residente all'estero, avendo trasferito fuori dal nostro Paese il domicilio, ossia il centro degli interessi e affari personali e professionali. L'Ufficio vinceva affermando – correttamente – che **il criterio del domicilio**, previsto dall'[articolo 2 Tuir](#), **risulta alternativo**, nel senso che è sufficiente l'iscrizione all'anagrafe per essere considerato fiscalmente residente in Italia. Invero, l'errore del contribuente stava nell'invocare un criterio dell'[articolo 2 Tuir](#), invece del disposto convenzionale.

La [circolare 25/E/2023](#) (paragrafo 1) ricostruisce correttamente il rapporto tra la disciplina domestica e quella convenzionale, affermando che, in prima battuta, la residenza deve essere valutata in base alla **disciplina interna degli Stati contraenti**. Ove solamente uno dei due Paesi consideri fiscalmente residente il contribuente, la Convenzione non trova applicazione.

Il trattato deve entrare in gioco solo nel caso in cui emerge un **conflitto di residenza tra i due Paesi**, ossia nell'ipotesi in cui il contribuente sia considerato fiscalmente residente in entrambi i Paesi, in base alle rispettive norme interne.

Questo aspetto non è di poco momento. Talora si tende a dare per scontato che il Paese estero



consideri fiscalmente residente il contribuente magari applicando l'[articolo 2 Tuir](#). Nulla di più sbagliato: la residenza fiscale nell'altro Paese **deve essere valutata in base alla normativa interna dell'altro Stato** e non in base alla normativa interna dell'Italia.

Sul presupposto che esista il **conflitto di residenza**, la convenzione entra in gioco con le sue *tie breaker rules*, ossia una serie di specifiche regole da usare secondo un criterio gerarchico, la prima delle quali è rappresentata dall'abitazione permanente.

L'Agenzia spende qualche parola su questa prima regola richiamando anche precedenti interventi di prassi.

Con la [risposta ad interpello n. 173/2023](#) è stato affermato che: *«A prescindere dalla tipologia dell'abitazione e dal titolo giuridico in base al quale se ne dispone, ciò che rileva è la circostanza che la persona fisica abbia predisposto l'abitazione per utilizzarla in modo duraturo e continuo e non occasionalmente ai fini di una breve permanenza (come ad esempio per un viaggio di piacere, un viaggio di affari o per fini di studio etc.)».* Viene altresì richiamato un precedente documento di prassi, in cui sono riportate le diverse regole di cui all'articolo 4, par. 2 della Convenzione ([risposta interpello n. 294/2019](#)).

L'Agenzia si cimenta, poi, anche in un esempio concreto, ossia quello di un cittadino italiano che lavora all'estero con conservazione dell'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente. Nel caso di specie, viene ammessa l'applicazione della convenzione e individuata anche una possibile soluzione.

È stato altresì ipotizzato che il contribuente abbia venduto l'appartamento (che manteneva in Italia) e che abbia acquistato un immobile nello Stato estero come sua abitazione permanente. In sostanza, si ipotizza l'assenza dell'abitazione permanente in Italia. Un ulteriore assunto che l'Agenzia fa è che il contribuente risulti fiscalmente residente nel Paese estero in base alla normativa di quel Paese.

Questo secondo assunto è fondamentale per far emergere il conflitto di residenza necessario ad innescare l'applicazione della Convenzione.

Ecco un caso emblematico dove la disposizione convenzionale prevale sulla iscrizione all'anagrafe della popolazione residente. Il principio, invero, non è nuovo. in quanto già espresso nella [risposta ad interpello n. 203/2019](#).



ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: i dubbi sui prelievi dei lavoratori autonomi

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Dichiarazione e comunicazioni della holding

Scopri di più

Come noto, l'[articolo 7-quater, comma 1, D.L. 193/2016](#), ha apportato sensibili modifiche all'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#), che consente agli uffici di valorizzare, nell'ambito del reddito d'impresa, i **prelievi non giustificati come ricavi**, ritenendoli presuntivamente utilizzati **per acquisti in nero**, per la successiva **rivendita in nero**. In particolare, il legislatore, da una parte, ha adeguato la norma alla pronuncia della **Corte Costituzionale n. 228/2014 (eliminando le parole "o compensi")**, così da precludere la presunzione per il prelevamento relativamente ai lavoratori autonomi, dall'altra parte, sui prelievi delle imprese, ha fissato dei **paletti quantitativi: solo i prelievi non giustificati superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque superiori a 5.000 euro mensili possono essere valorizzati**. La presunzione legale, quindi, continuerà ad operare solo per le somme che superano tali importi, spettando sempre al contribuente l'obbligo di indicare il soggetto beneficiario.

Come rilevato dalla **circolare G.d.F. n. 1/2018**, secondo il modello presuntivo disciplinato dalla norma, le movimentazioni finanziarie in accredito possono configurarsi, in assenza di adeguata prova contraria, quali **"operazioni imponibili attive"**, mentre quelle in addebito come **"operazioni imponibili non autofatturate"**, con applicazione delle relative sanzioni.

Con riguardo alle operazioni passive non giustificate, da ritenere presuntivamente quali **"acquisti effettuati/prestazioni ricevute non dichiarati/e ai fini Iva"**, la G.d.F. segnala:

- **l'applicabilità dell'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997**, il quale indica la corresponsabilità dell'acquirente in nero, a cui si applica, **"salvo la responsabilità del cedente o del commissionario, una sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta"**;
- la necessità, per il contribuente, ai fini del superamento dell'inversione dell'**onus probandi**, di **fornire la prova, in maniera analoga ai versamenti**, dell'estranchezza dell'operazione all'attività economica svolta, ovvero di averne **tenuto conto nelle relative dichiarazioni fiscali**, non potendo limitarsi ad **"indicare"** – come avviene per le imposte sui redditi, limitatamente al reddito d'impresa – il nominativo del beneficiario del prelevamento/delle somme riscosse.



In questo contesto, si inserisce un recentissimo arresto giurisprudenziale (Cassazione n. 13434/2023) che, richiamando proprio la citata pronuncia Costituzionale n. 228/2014, ha ritenuto irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva, ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo, a sua volta, sia produttivo di un reddito, poiché ciò *“travolge radicalmente la presunzione non solo legale, direttamente prevista dalla norma pro tempore vigente (e in seguito modificata proprio attraverso l’espunzione del termine “compensi” riferito ai lavoratori autonomi), ma anche quella semplice o hominis, derivante dalla mancata giustificazione di siffatti prelievi, in quanto essi, nei termini di cui sopra, non sono significativi di ulteriore capacità contributiva”*.

A parere di chi scrive, tuttavia, in presenza di determinati elementi e indizi, può essere valorizzato il prelievo non giustificato del lavoratore autonomo. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il professionista/avvocato prelevi delle somme ogni fine mese (per esempio, utilizzate per il pagamento di prestazioni professionali di terzi), senza che queste somme transitino dalle scritture contabili e senza una adeguata giustificazione da parte del professionista. Ovvero, il caso in cui il professionista/medico prelevi 1500 euro ogni fine mese (per esempio, utilizzate per il pagamento di una segretaria, la cui presenza “in nero” è stata verbalizzata in sede di accesso da parte dei verificatori), senza che queste somme transitino dalle scritture contabili e in assenza di una valida giustificazione da parte del professionista.

Così come, in presenza di un quadro indiziario che lascia presumere la riferibilità dei prelievi ad *acquisti professionali* ed in assenza di valide giustificazioni da parte del professionista, potrebbe essere comunque irrogata la sanzione di cui all'[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#), nonostante non sia più invocabile, nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo, la presunzione di cui all'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#), che ritiene i prelievi non giustificati presuntivamente utilizzati per acquisti in nero.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Regolarizzazione cripto-attività: rischio od opportunità?

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Sanatoria delle criptovalute

Scopri di più

L'[articolo 1, commi 126–147, L. 197/2022](#) (Legge di bilancio 2023), ha introdotto significative modifiche in materia di **tassazione** delle **cripto-attività**. In particolare, il Legislatore, per la prima volta, ha delineato la **disciplina tributaria** delle **cripto-attività**, ossia di quelle **rappresentazioni digitali di valore e di diritti**, diffusesi di pari passo con una nuova tecnologia, cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (“*Distributed Ledgers Technology*”), la cui principale applicazione è rappresentata dalla **blockchain**.

Entrando nel merito delle **novità** introdotte dalla **Legge di Bilancio 2023**, tra le più importanti deve menzionarsi la **possibilità**, per i contribuenti che detengono cripto-attività, di **rideterminare – alla data dell’1.1.2023 – il costo o il valore** delle proprie **cripto-attività**, versando un’**imposta sostitutiva** nella misura del **14%** – anziché quella ordinaria del 26% – **sull’intero valore così rivalutato**.

Il comunicato stampa MEF n. 96/2023 ha prorogato il termine di **versamento** dell’imposta sostitutiva **al 30.9.2023**. Al riguardo si segnala che, stando ad alcune indiscrezioni apparse sulla stampa specializzata, la bozza del decreto “Energia” prevederebbe **una ulteriore proroga dal 30.9.2023 al 15.11.2023** dei “termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività.

Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in **unica soluzione**, oppure può essere rateizzato **fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo**; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. I **codici tributo** sono stati istituiti con la [risoluzione n. 36/E/2023](#).

Con riferimento alle **novità** relative al mondo delle **cripto-attività**, si deve necessariamente fare riferimento anche alla **sanatoria**, che consente ai possessori di cripto-attività di procedere alla **regolarizzazione** della propria **posizione fiscale** a riguardo.

L’iniziativa è stata lanciata per incentivare la **trasparenza** e la **legalità** nel settore delle cripto-attività, nonché per contrastare l’evasione fiscale. Trattasi di una forma di



“*voluntary disclosure*” relativa alle **cripto-attività, non dichiarate** nelle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti. In particolare, la **Legge di Bilancio 2023** prevede che i contribuenti – che **non abbiano** indicato nella propria dichiarazione dei redditi le **cripto-attività detenute entro il 31.12.2021** – possano presentare **istanza di emersione**. In altri termini, i contribuenti coinvolti, che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento, possono **regolarizzare la propria posizione**, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta.

I **soggetti** che possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività sono le **persone fisiche, gli enti non commerciali**, nonché le **società semplici ed equiparate**, ai sensi dell’[articolo 5 Tuir](#), **residenti in Italia**. In sostanza, i soggetti interessati al condono sono tutti coloro che:

- non hanno rispettato le disposizioni dell’Agenzia delle entrate, **omettendo di indicare le proprie cripto-attività all’interno del quadro RW**, ovvero;
- non hanno dichiarato le **plusvalenze realizzate dalla dismissione delle loro cripto-attività** e non hanno corrisposto su di esse l’**imposta del 26%**.

La **condizione necessaria** allo sfruttamento della sanatoria in parola consiste nel **versamento di una sanzione nella misura dello 0,5%**, per ciascun anno, del **valore delle attività non dichiarate**.

Questa tipologia di sanatoria puo? essere adottata da tutti i contribuenti che **non** hanno dichiarato le proprie **cripto-attività**, purché **non** abbiano percepito **redditi**. Diversamente, se i contribuenti possessori di cripto-attività **non** hanno dichiarato le relative **plusvalenze**, sarà possibile segnalare le plusvalenze passate e, di conseguenza, pagare un’**imposta sostitutiva** sulle stesse del **3,5%**.

In tale contesto, è possibile **regolarizzare le cripto-attività**:

- **detenute** nei periodi d’imposta **fino all’anno 2021** per le quali, alla data di presentazione dell’istanza di emersione, **non** siano ancora scaduti i **termini per l’accertamento** o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’[articolo 4, D.L. 167/1990](#);
- che siano state **cedute** nel corso di ciascuno di detti periodi d’imposta.

Deve evidenziarsi, altresì, che è possibile regolarizzare esclusivamente le cripto-attività di cui e? possibile dimostrare la **liceità della provenienza** delle **somme investite**. Infatti, il contribuente dovrà allegare al modello una **relazione di accompagnamento**, con relativa **documentazione probatoria**, unitamente ai **dati e alle informazioni utili per la determinazione**:

- **del valore** delle cripto-attività al termine di **ciascun periodo d’imposta** e/o al termine del periodo di detenzione delle stesse;
- **dei redditi omessi agli effetti delle imposte sostitutive**;
- **delle sanzioni**.



Infine, si precisa che il **termine ultimo** per aderire alla suddetta sanatoria è il **30.11.2023**.